



COMUNE DI ACQUAFORMOSA

(Provincia di Cosenza)

DECRETO N. 2 del 24/10/2025

MISURE DI ACCELERAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO DALL'ART. 7-TER DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22 E INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA PER L'INTERVENTO DI: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO
CUP: C95E25000130006

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- che con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR") presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti;

CONSIDERATO che il Legislatore nazionale ha inteso adottare misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati, tra l'altro, ad avviare procedure di gara recanti deroga a numerose disposizioni del Codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilite le condizioni dell'effettiva realizzazione degli stessi;

VISTO in particolare il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e segnatamente l'art. 7 - ter rubricato "*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*" (come modificato e integrato dall'art. 55 del D.L. 77/2021 e dall'art. 24 del D.L. 13/2023), secondo cui, testualmente:

"1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a. articoli 22, 73, 81, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b. articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie, che è stabilito in trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a. vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b. possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso unproprio delegato;
- c. possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d. promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse”;

RICHIAMATO l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ove è testualmente stabilito che:

2. [...] allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo [...];

2-bis. [...]

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”;

EVIDENZIATO, in particolare, che la norma affida poteri *extra ordinem* a tutti i Sindaci, anche di Città Metropolitane e ai Presidenti di Provincia, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, secondo cui questi ultimi possono:

- assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
- provvedere all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi;
- esprimere ad ogni effetto di legge, con l'approvazione dei progetti, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali tuttavia il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati (silenzio assenso), nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;
- assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi in parola - direttamente provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;
- imporre e dichiarare la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dell'intervento con la redazione del predetto verbale;

RILEVATO, altresì, che alla deroga generale di cui all'articolo 4 del D.L. 32/2019, l'art. 7 – ter del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 stabilisce specifiche deroghe al Codice dei Contratti, in particolare:

- all'art. 32, commi 8, 9, 11, e 12 in tema di rispetto delle fasi delle procedure di affidamento e, in particolare, di rispetto dei presupposti per la consegna dei lavori in via d'urgenza, oppure del termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
- all'art. 33, comma 1, in merito al rispetto dei termini di approvazione della proposta di aggiudicazione;
- all'art 37 in relazione agli obblighi di aggregazione o di centralizzazione delle committenze;
- all'art. 60 con riferimento alla possibilità, per le procedure aperte sotto soglia, di ridurre a dieci giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte;
- agli artt. 77 e 78 in tema di Commissioni giudicatrici e di Albo dei componenti di dette commissioni giudicatrici;
- all'art. 95, comma 3, in materia di aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO inoltre l'art. 24 *“Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali”* del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 e in particolare - per quel che concerne i poteri commissariali del Sindaco - il comma 3, lett. a), che testualmente così dispone: *“Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali: a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo”*;

CONSIDERATO che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e art. 24 del D.L. 24.02.2023, n. 13 - tale disciplina acceleratoria e derogatoria, con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali, è applicabile a tutti i procedimenti aventi ad oggetto interventi di edilizia scolastica, ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR;

RILEVATO che, in materia di edilizia scolastica il Comune di Acquaformosa è soggetto attuatore del seguente intervento di edilizia scolastica finanziato con fondi PNRR:

FINANZIAMENTO	CUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU	C95E25000130006	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	€ 1.128.000,00

CONSIDERATO che le disposizioni normative sopra richiamate mirano dichiaratamente a garantire una maggiore speditezza delle modalità attuative degli interventi di edilizia scolastica, necessaria anche al raggiungimento degli stringenti *milestone* e *target* temporali fissati dagli Accordi di concessione e attuazione dei finanziamenti PNRR;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale, testualmente: *“La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”*;

RITENUTO necessario e opportuno, in coerenza con i dettami dell’art. 7 - ter del D.L. 8.04.2020 n. 22, che il Sindaco di Acquaformosa, fino al 31 dicembre 2026, si avvalga dei poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica;

RILEVATO, inoltre che il comma 1 – bis del succitato art. 7 - ter del D.L. 22/2020 dispone che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico;

ATTESO che tale disposizione risponde alla condivisa finalità di esercitare in materia di edilizia scolastica i poteri commissariali nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e potere gestionale, senza comprimere la finalità acceleratoria e di semplificazione sottesa all’istituto commissariale;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente, geom. Giuseppe CAPPARELLI, ha manifestato mediante parere, acquisito al prot. n.2829 del 01/10/2025, rilevanti criticità nel rispetto temporale del cronoprogramma di cui all’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO”, CUP C95E25000130006, selezionato nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

DATO ATTO che alla luce delle difficoltà palesate dal succitato responsabile dell’area tecnica risulta di primaria importanza, per la scrivente, salvaguardare l’interesse della comunità amministrata alla realizzazione dell’opera pubblica *de qua*, anche al fine di assicurare a questo Ente l’erogazione futura di un servizio primario e la possibilità di poter gestire al meglio le risorse sugli asili nido oggetto di trasferimento erariale annuale.

RITENUTO, pertanto:

- di dover prendere atto del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*;
- di esercitare sino al 31/12/2026 i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di edilizia scolastica secondo quanto disposto dall'art. 7 - ter D. L. 8/04/2020 n. 22;
- di dover individuare nel Settore Tecnico del Comune di San Lucido e nel suo Responsabile apicale l'Ing. Claudio ADDUCI la struttura di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto ed alle attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;
- di dover, per l'effetto, dichiarare, che saranno in capo al Responsabile apicale Ing. Claudio ADDUCI, tutti i poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento, nominato con il presente atto responsabile del progetto per l'intervento di seguito specificato:

FINANZIAMENTO	CUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU	C95E250001 30006	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	€ 1.128.000,00

- di delegare l'ing. Claudio ADDUCI alla implementazione e gestione della piattaforma futura accessibile al link <https://pnrr.istruzione.it/>;
- di avvalersi, altresì, del settore finanziario del Comune di Acquaformosa;

VISTI

- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. n. 241/90;

DECRETA


1. **LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PRENDERE ATTO** del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato *Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*;
3. **DI ESERCITARE** sino al 31/12/2026 i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di edilizia scolastica secondo quanto disposto dall'art. 7 - ter D. L. 8/04/2020 n. 22;
4. **DI AVVALERSI** segnatamente - e con effetto immediato - della facoltà di operare con i suindicati poteri commissariali, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

5. **DI INDIVIDUARE** nel Settore Tecnico del Comune di San Lucido e nel suo Responsabile apicale ing. Claudio ADDUCI la struttura di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, deputata al supporto ed alle attività gestionali connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica;
6. **DI DARE ATTO** che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è l'ing. Claudio Adduci, dipendente a tempo indeterminato part-time appartenente all'area funzionari e dell'elevata qualificazione del Comune di San Lucido, responsabile della struttura tecnica avvalsa;
7. **DI NOMINARE**, altresì, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il medesimo Ing. Claudio ADDUCI, Responsabile del procedimento connesso all'azione progettuale *ut supra* rubricata;
8. **DI DECLARARE**, per l'effetto, che saranno in capo al Responsabile apicale ing. Claudio ADDUCI, tutti i poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di edilizia scolastica, di cui al presente provvedimento;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di San Lucido;
10. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.



IL SINDACO

Dott.ssa Annalisa Milione



Annalisa
Milione
24.10.2025
17:54:52
GMT+02:00